NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LE CHIESE RAPPRESENTATE DALLA TAVOLA VALDESE

Art. 6 (Allegato Intesa tra il governo della Repubblica e la Tavola Valdese)

Assistenza spirituale negli istituti di cura e di riposo

L'assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, e' assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazioni di orario. Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati. Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Versione in vigore dal 28 agosto 1984, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese
Estremi	Legge 11 agosto 1984, n. 449
Partizione	Allegato Intesa tra il governo della Repubblica e la Tavola Valdese
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-le-chiese/allegato-intesa-tra-il-governo-della-repubblica-e-la-tavola-art-6-assistenza-spirituale-negli-istituti-di-cura-e-di-riposo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it